

n. 22 – 20 novembre 2019

NOVITA' SU VALIDITA' E SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE

Quali sono le ultime novità, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 101/2019 convertito con Legge n. 128/2019, in materia di vigenza e di scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi per posizioni a tempo indeterminato?

Il quadro normativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 subisce un ennesimo cambiamento concernente la validità delle graduatorie ed il relativo scorrimento per effetto dell'art. 6 bis della Legge n. 128/2019 di conversione del D.L. n. 101/2019, che sostituisce integralmente il comma 362 della Legge n. 145/2018 ed introduce *ex novo* il comma 362 bis e 362 ter.

L'art. 6 bis, comma 1 lettera a), della Legge n. 128/2019 conferma la scadenza delle graduatorie approvate dal 2016 al 2018 e la validità triennale per le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 a decorrere dalla data di approvazione (comma 326 lettere da d) a g) L. 145/2018). Nella lettera b) del citato articolo sono, invece, disciplinate le scadenze e l'utilizzo delle graduatorie approvate dal 2012 al 2015 (comma 362 bis) e la scadenza e le modalità applicative per lo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011 (comma 362 ter). Non sono più considerate le graduatorie approvate nel 2010.

Sull'argomento la Ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, ha annunciato nei giorni scorsi che il disegno della legge di bilancio 2020 prevede per le graduatorie approvate nel 2019 la possibilità di scorrimento per un ulteriore 30% dei posti banditi. Su questa ennesima paventata novità occorrerà attendere l'approvazione del testo definitivo.

Analizziamo, quindi, che cosa cambia e che cosa resta invariato in materia di graduatorie dal 3 novembre 2019 (data di entrata in vigore della Legge n. 128/2019) con un quadro riassuntivo su quanto la legislazione dispone, soprattutto alla luce dei molteplici interventi correttivi in materia di graduatorie di concorsi pubblici nel corso dell'anno 2019, anche in contesti normativi non propriamente consoni come il decreto sulle crisi aziendali di cui stiamo trattando nel commento in oggetto.

- **Validità graduatorie concorsi a tempo indeterminato**

- È stata ripristinata la vigenza delle graduatorie approvate dal 2011 al 2014 (scadute il 30/09/2019);
- è stata prolungata la vigenza delle graduatorie approvate nel 2015;
- è stata confermata la vigenza prevista dalla Legge di Bilancio 2019 delle graduatorie approvate dal 2016 in poi.

- **Utilizzo graduatorie per personale a tempo indeterminato**

- È stata confermata l'impossibilità di scorrimento delle graduatorie di concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2019, per le esigenze sia dell'Amministrazione che bandisce che di altre Amministrazioni, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla normativa;
- è stata prevista la possibilità di scorrimento delle graduatorie, anche di altre Amministrazioni, approvate all'esito di concorsi banditi entro il 1° gennaio 2019 nei limiti temporali di vigenza delle stesse e di quelle approvate nel 2011 con modalità specifiche previste da una norma regolamentare di cui le singole Amministrazioni dovranno dotarsi.



PUNTO CONCORSI
La comunità professionale
per le università e gli enti pubblici di ricerca

Sulle regole di utilizzo delle graduatorie approvate anche dopo il 1 gennaio 2019, tenuto conto anche di alcune pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti, si rimanda ai precedenti quesiti n. 13 - 15 - 17.

Riepilogo vigente dal 3/11/2019

Anno approvazione graduatoria	Termine validità graduatoria	Scorrimento idonei	Vincoli per idonei
2011	31/03/2020	Tutti	1. Frequenza corsi formazione e aggiornamento organizzati dall'amministrazione; 2. Superamento di esame-colloquio per verificare la perdurante idoneità
2012-2013-2014-2015-2016	30/09/2020	Tutti	Nessuno
2017	31/03/2021	Tutti	Nessuno
2018	31/12/2021	Tutti	Nessuno
Dal 2019	3 anni dalla data di approvazione	Riservata agli idonei secondo le disposizioni di cui al comma 361 della Legge n. 145/2019	Nessuno

Si ritiene utile ricordare che la Legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. Legge Concretezza) al fine di "ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego" ha stabilito che:

- nel triennio 2019/2021 le Pubbliche Amministrazioni non sono obbligate ad effettuare il previo espletamento della mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lg. n. 165/2001 (mobilità compartimentale e intercompartimentale) prima dell'accesso dall'esterno;
- è rimasto l'obbligo di svolgimento della mobilità rivolta al personale in disponibilità iscritto in appositi elenchi del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001, ma è stato ridotto di 15 giorni il tempo di esperimento ovvero da 60 giorni a 45 giorni, decorsi i quali le Amministrazioni possono bandire concorsi pubblici.